

REGOLAMENTO CONGRESSO PROVINCIALE

COSTITUZIONE E COMPETENZE

Il Congresso Provinciale è costituito dai soci effettivi e aggregati iscritti nella circoscrizione della Sezione (art. 60, c. 1, Statuto).

Sono di sua competenza (art. 61, c. 1, Statuto):

- a) la discussione ed approvazione della relazione morale e finanziaria del Consiglio Provinciale;
- b) la determinazione degli indirizzi politico-sociali dell'ENS a livello provinciale;
- c) l'elezione del Presidente Provinciale;
- d) l'elezione del Consiglio Provinciale;
- e) la mozione di sfiducia, se presentata, al Consiglio Provinciale su proposta di almeno un terzo dei soci effettivi con voto della maggioranza dei due terzi degli aventi diritto presenti in Congresso con le modalità previste dai commi 2, 3 e 4 dell'art. 34 dello Statuto.

Se il Congresso è convocato ai sensi dell'art. 64, c. 3 e dell'art. 68, c. 6 dello Statuto l'ordine del giorno deve prevedere esclusivamente l'elezione degli organi vacanti.

Il Presidente Nazionale, i componenti il Consiglio Direttivo ed il Presidente Regionale cui fa capo la Sezione, possono intervenire al Congresso Provinciale senza diritto di voto.

CONVOCAZIONE

I termini della convocazione sono indicati all'art. 60 dello Statuto.

Il Congresso Provinciale è convocato dal Presidente Provinciale e si riunisce in via ordinaria una volta ogni cinque anni ed in via straordinaria quando ne sia stata fatta richiesta da almeno la metà dei Soci effettivi.

La convocazione del Congresso Provinciale è deliberata dal Consiglio Provinciale 45 giorni prima della data fissata per lo svolgimento (**CP/convocazione**).

In occasione della medesima riunione il Consiglio Provinciale, sulla scorta del registro dei soci effettivi e aggregati, provvede alla compilazione di un elenco - in ordine alfabetico - di coloro che si trovano nelle condizioni di poter validamente partecipare al Congresso (**CP/convocazione/elencovotanti**).

Sono esclusi dall'elenco i soci effettivi e aggregati:

- a) che non risultino iscritti nella circoscrizione della Sezione almeno due mesi prima della data fissata per il Congresso Provinciale;
- b) che non siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale;
- c) che non risultino in possesso dei diritti associativi a seguito del provvedimento disciplinare della sospensione o dell'espulsione.

Dovrà essere predisposto un ulteriore elenco, sempre in ordine alfabetico, di tutti i soci effettivi ed aggregati dell'anno in corso che, per i motivi indicati alle lettere a), b) e c), non possono validamente partecipare al Congresso (**CP/convocazione/elencononvotanti**).

I suddetti modelli dovranno essere inviati alla Sede Centrale e al Consiglio Regionale almeno trenta giorni prima della data fissata per il Congresso Provinciale.

Il Congresso Provinciale deve tenersi, di norma, nel secondo semestre dell'anno solare salvo motivata deroga autorizzata dal Consiglio Direttivo che ne dà comunicazione anche al Consiglio Regionale competente.

AVVISI DI CONVOCAZIONE

Il Presidente Provinciale, nel diramare gli avvisi di convocazione, è vincolato all'elenco deliberato dal Consiglio (**CP/convocazione/elencovotanti**).

L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno nonché le indicazioni del luogo, della data e dell'ora di svolgimento del Congresso Provinciale, deve essere affisso nell'albo sociale almeno 30 giorni prima della data fissata per la celebrazione del congresso.

L'avviso di convocazione, può essere pubblicato sul sito internet della Sezione e può essere inviato dal Presidente Provinciale a tutti i soci effettivi e aggregati aventi diritto al voto tramite comunicazione mail o lettera con affrancatura ordinaria.

La diramazione dell'avviso e le modalità della stessa devono essere verbalizzate (**CP/spedizioneavvisiconvocazione**) e portate immediatamente a conoscenza della Sede Centrale e del Consiglio Regionale.

ORGANI SOCIALI

Ai sensi dell'art. 61, c. 1 dello Statuto il Congresso Provinciale elegge i seguenti Organi:

- ◆ PRESIDENTE PROVINCIALE
- ◆ CONSIGLIO PROVINCIALE

Ai sensi dell'art. 64, c. 1 dello Statuto il Consiglio Provinciale è composto da:

- ⇒ **Presidente e due Consiglieri** per Sezioni **fino a duecento soci effettivi**;
- ⇒ **Presidente e quattro Consiglieri** per Sezioni **fino a seicento soci effettivi**;
- ⇒ **Presidente e sei Consiglieri** per Sezioni **con più di seicento soci effettivi**.

I Consiglieri Provinciali eletti con il maggior numero di voti esplicano le funzioni di Delegati al Congresso (art. 67, c. 1, Statuto).

Ad ogni Sezione Provinciale spetta almeno un Delegato a prescindere dal numero dei soci iscritti aumentato di un'unità in ragione di uno ogni quattrocento soci e o frazione superiore a duecento (art. 67, c. 2, Statuto).

Il numero dei Delegati al Congresso deve riferirsi alla situazione dei soci effettivi al momento della convocazione del Congresso (art. 67, c. 3, Statuto).

REQUISITI E RACCOLTA DELLE CANDIDATURE

COMPILAZIONE DELLE LISTE

I requisiti per le candidature sono disciplinate dagli articoli 18 e 19 dello Statuto.

Il Consiglio Provinciale cura la raccolta delle candidature che devono essere presentate dai soci mediante PEC o mezzo equipollente entro i quindici giorni che precedono la data fissata per il Congresso, per le raccomandate a.r. fa fede il timbro di spedizione (art. 62, c. 1, Statuto).

Verificati i requisiti per la validità delle candidature, il Consiglio Provinciale procede alla compilazione delle liste dei candidati, una per l'elezione del Presidente ed una per l'elezione dei Consiglieri (**CP/listecandidati**), che devono essere affisse nella bacheca sezionale nei cinque giorni precedenti il Congresso (art. 62, c. 2, Statuto).

Il socio può candidarsi contemporaneamente alla carica di Presidente e a quella di Consigliere.

Se entro il termine previsto per la presentazione delle candidature non viene raggiunto il numero minimo di candidati necessario per la composizione dell'organo, si procede comunque allo svolgimento della relativa assemblea per trattare gli argomenti previsti dall'ordine del giorno, ad eccezione della votazione (art. 20, c. 4, Statuto).

SCHEDE ELETTORALI

Una volta compilate le liste dei candidati, il Consiglio Provinciale provvede alla stampa delle schede elettorali, contenenti esclusivamente i nominativi in ordine alfabetico dei soci effettivi che hanno posto la propria candidatura.

Le schede devono essere:

- ⇒ di colore **BIANCO** per l'elezione dei consiglieri:
 - n. 6 Consiglieri (CP/scheda consiglio/sei)
 - n. 4 Consiglieri (CP/scheda consiglio/quattro)
 - n. 2 Consiglieri (CP/scheda consiglio/due)
- ⇒ di colore **VERDE** per l'elezione del presidente (CP/scheda presidente)

PREPARAZIONE DELLA SALA

Il Consiglio Provinciale uscente cura la preparazione della sala in cui si svolge il Congresso Provinciale, predisponendo un tavolo per la presidenza, le urne per la raccolta delle schede ed una o più cabine per le votazioni.

L'ingresso nella sala è riservato esclusivamente ai soci della provincia in possesso della tessera ENS che deve essere esibita all'ingresso.

VALIDITÀ DEL CONGRESSO PROVINCIALE

Il Congresso Provinciale è valido:

- ⇒ 1^a convocazione : quando sono presenti in sala la metà più uno dei soci aventi diritto al voto;
- ⇒ 2^a convocazione : dopo un'ora, qualunque sia il numero dei presenti.

OPERAZIONI DI VOTO ED ELEZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI

Il Presidente Provinciale uscente assume temporaneamente la presidenza del Congresso e, sulla scorta dell'elenco dei soci aventi diritto al voto, verifica se il Congresso è validamente costituito in prima convocazione, altrimenti aggiorna il Congresso alla seconda convocazione.

L'assemblea congressuale, su proposta del Presidente Provinciale uscente, provvede alla costituzione di un Collegio di presidenza, composto da un presidente, un vicepresidente, tre scrutatori e da tre a sette questori, tutti scelti fra i soci effettivi che non siano candidati (art. 63, c. 1, Statuto).

I componenti del Collegio vengono nominati a maggioranza con voto palese del Congresso (art. 63, c. 2, Statuto).

Ai sensi dell'art. 63, c. 3 dello Statuto il Collegio di presidenza del Congresso:

- a. dirige i lavori assembleari secondo l'ordine del giorno risultante dall'avviso di convocazione;
- b. vigila sul buon andamento delle operazioni elettorali disponendo, se necessario, per il tramite dei questori, l'allontanamento di coloro che la disturbassero;
- c. dirime eventuali controversie assembleari;
- d. proclama gli eletti.

I lavori del Congresso saranno verbalizzati da un segretario sotto propria responsabilità, all'uopo nominato, scelto tra persone diplomate o con titolo di studio superiore, che curerà la redazione del verbale (**CP/verbale congresso**) predisponendone una copia anche per il Consiglio Regionale e la Sede Centrale (art. 63, c. 4, Statuto).

Il Congresso può essere sospeso per gravi motivi dal suo Presidente e rinviato a data da destinarsi (art. 63, c. 5, Statuto).

Il Presidente del Congresso, ai fini della presentazione delle candidature, dovrà riconoscere in eguale misura a ciascun candidato un tempo congruo da determinare in ragione del numero complessivo dei candidati in relazione al tempo disponibile, da comunicare all'apertura dei lavori congressuali.

L'elettore non può esprimere preferenze diverse da quelle indicate nelle liste dei candidati e la votazione avviene per scrutinio segreto (art. 20, c. 2, Statuto).

L'elettore, per la lista del candidato Presidente può esprimere una sola preferenza, per la lista per l'elezione dei Consiglieri può esprimere preferenze fino al numero previsto per la composizione del consiglio per il quale si svolge l'elezione (art. 20, c. 3, Statuto).

Sono dichiarati eletti coloro che riportano il maggior numero di voti, a parità di voti, i più anziani di iscrizione all'ENS e, a parità di iscrizione all'ENS, i più anziani di età (art. 20, c. 7, Statuto).

INCOMPATIBILITÀ E CUMULO DELLE CARICHE SOCIALI

Sono incompatibili i rapporti di parentela, affinità o coniugio fra i componenti di uno stesso organo, fatta eccezione per il Congresso, l'Assemblea Nazionale e Regionale (art. 19, c. 4, Statuto)

Il candidato che risulta eletto a più cariche elettive, deve procedere all'opzione per una delle due cariche entro dieci giorni dall'avvenuta proclamazione in Congresso (art. 22, c. 1, Statuto).

Non è ammesso il cumulo delle cariche in seno agli organi dell'ENS, fatti salvi i casi previsti dallo Statuto (art. 22, c. 2, Statuto).

INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

NOMINA DEL CONSIGLIERE ANZIANO E DEL VICE PRESIDENTE

Ai sensi dell'art. 63, c. 6 dello Statuto il Presidente uscente, entro 15 giorni dalla proclamazione degli eletti convoca il nuovo Consiglio Provinciale, senza prenderne parte, per la verifica delle condizioni di eleggibilità e per prendere atto dell'esercizio del diritto di opzione **(CP/carichesociali)**.

Il Consiglio procede quindi ai sensi dell'art. 63, c.7 dello Statuto alla individuazione ed alla nomina del Consigliere Anziano, che è di norma colui che ha rivestito per il maggior numero di anni cariche elettive in seno alla Sezione o, in caso di parità, il più anziano di iscrizione all'ENS o, in caso di uguale anzianità di iscrizione, il più anziano di età **(CP/carichesociali)**.

Nella stessa riunione il Consiglio Provinciale procede alla nomina del vice presidente sul nominativo individuato e proposto dal Presidente **(CP/carichesociali)**.

PASSAGGIO DELLE CONSEGNE

Entro dieci giorni dall'insediamento del Consiglio, il Presidente subentrante e quello uscente procedono al passaggio delle consegne (art. 63, c. 8, Statuto).

Effettuano congiuntamente la ricognizione dei beni mobili, la verifica della situazione di cassa e della consistenza associativa, l'ispezione dei libri contabili e di inventario redigendo apposito verbale **(CP/passaggioconsegne)**.

Concluse tali operazioni, il neo Presidente è tenuto a trasmettere immediatamente i verbali **CP/passaggioconsegne** e **CP/carichesociali** al Consiglio Regionale e alla Sede Centrale.

Quest'ultima, alla ricezione dei suddetti verbali, procede d'ufficio alla predisposizione degli atti riguardanti la variazione delle firme autorizzate ad operare sui conti di tesoreria e/o correnti bancari e postali della Sezione Provinciale.

SCHEDE INFORMATIVE DEGLI ORGANI SOCIALI

Entro 30 giorni dalla data di svolgimento del Congresso Provinciale, il Presidente provvede a far compilare e trasmettere le schede informative degli Organi sociali:

PRESIDENTE PROVINCIALE	}	CP/infocariche
VICE PRESIDENTE		
CONSIGLIERE ANZIANO		
CONSIGLIERE		

Le suddette schede devono essere compilate anche nel caso che gli eletti siano stati confermati nella carica.

MODULISTICA

01. CP/convocazione
02. CP/convocazione/elencovotanti
03. CP/convocazione/elencononvotanti
04. CP/spedizioneavvisiconvocazione
05. CP/listecandidati
06. CP/verbalecongresso
07. CP/schedapresidente
08. CP/schedaconsiglio/due
09. CP/schedaconsiglio/quattro
10. CP/schedaconsiglio/sei
11. CP/carichesociali
12. CP/passaggioconsegne
13. CP/infocariche